

DATA	PROT. n.	ORGANO
06/03/2025	25	CA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA INAIL

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Inail), nell'ambito del proprio mandato istituzionale, favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca. In particolare, l'Istituto:
 - a) promuove, nell'ottica dell'innovazione aperta e responsabile, la collaborazione con altri organismi di ricerca;
 - b) favorisce la protezione dei risultati dell'attività di ricerca funzionale alla realizzazione dei propri obiettivi istituzionali;
 - c) sostiene la valorizzazione dei risultati della ricerca al fine di creare valore pubblico e impatto sociale.
2. Il presente Regolamento, redatto ai sensi del D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 Codice della Proprietà Industriale (CPI) e successive modificazioni, disciplina le modalità per la tutela, valorizzazione, e trasferimento della Proprietà Intellettuale scaturiente dall'attività di ricerca e innovazione in cui sia coinvolto l'Inail, suscettibile di costituire oggetto di privativa industriale o comunque di utilizzazione economica.

Articolo 2 – Definizioni

1. I termini richiamati nel presente Regolamento devono intendersi come segue:
 - a) CPI: Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e successive modificazioni.
 - b) Diritto morale: diritto personale, irrinunciabile, imprescrittabile ed inalienabile dell'Inventore ad essere riconosciuto autore dell'Invenzione.
 - c) Diritto/i sull'Invenzione: ogni diritto patrimoniale sull'Invenzione che si traduce nel diritto di gestirne la titolarità e di sfruttarla economicamente; è un diritto disponibile e trasmissibile.
 - d) Invenzione: ogni risultato utile derivante dalle attività di ricerca che abbia contenuto innovativo rispetto allo stato dell'arte o della tecnica, che abbia valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di privativa industriale. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, il know-how, i marchi, il software, le banche di dati (come definiti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale).
 - e) Inventore/i: il personale dipendente dell'Inail e coloro i quali, pur non essendo dipendenti, hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca dell'Istituto (ad es. dottorandi, borsisti, stagisti) ai quali spetta il diritto morale sull'Invenzione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
06/03/2025	25	CA

- f) Rapporto di Invenzione: è il modello predisposto dall'Inail per la comunicazione, da parte degli Inventori, dei risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante diritti di Proprietà Intellettuale.
- g) Titolo di Proprietà Industriale o Privativa Industriale: è il titolo giuridico in forza del quale viene conferito il Diritto esclusivo sull'Invenzione.
- h) Ricerca Istituzionale: la ricerca autonoma che, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del CPI, è realizzata in conformità al mandato istituzionale dell'Inail e finanziata con risorse proprie.
- i) Ricerca Finanziata: è la ricerca che, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 del CPI, è finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da altri soggetti diversi dall'Inail. Ai fini del presente Regolamento rientra nella definizione di Ricerca Finanziata la Ricerca Collaborativa.
- j) Ricerca Collaborativa: è la ricerca svolta dall'INAIL in collaborazione con almeno un partner, individuato anche attraverso un bando competitivo, finalizzata alla realizzazione di un progetto di interesse comune, attraverso la cooperazione tra le parti, lo scambio di conoscenze o di tecnologie e la condivisione di risorse, rischi e risultati prodotti. La prestazione di servizi di ricerca non è considerata una forma di Ricerca Collaborativa.
- k) Proventi: rappresentano i corrispettivi derivanti dalla vendita o dalla licenza o da qualsiasi altro atto di disposizione dei Diritti sull'Invenzione. Non sono qualificabili come proventi le utilità che derivino all'Inail dall'utilizzazione diretta dei diritti sull'Invenzione nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
- l) Struttura competente: è la struttura dell'Inail responsabile della conduzione delle attività di tutela, gestione e valorizzazione dei risultati della ricerca come disciplinati nel presente Regolamento.
- m) Responsabile tecnico-scientifico: è il responsabile della Struttura tecnico-scientifica a cui afferisce l'Inventore.

Articolo 3 – Diritto morale sulle Invenzioni

1. All'Inventore spetta il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'Invenzione realizzata secondo il proprio apporto.

Articolo 4 - Titolarità dei Diritti sulle Invenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 65 del CPI, l'Inail è titolare esclusivo dei Diritti sulle Invenzioni realizzate o comunque conseguite nell'ambito dello svolgimento della Ricerca Istituzionale. Si considerano incluse anche le Invenzioni per le quali sia stata fatta domanda di Privativa entro un anno da quando l'Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo con l'Inail.
2. Nell'ipotesi di Ricerca Finanziata, la titolarità dei Diritti sulle Invenzioni spetta all'Inail, salvo quanto diversamente stabilito dal soggetto finanziatore o negli accordi di collaborazione. Gli accordi di collaborazione sono elaborati, per quanto attiene alla disciplina sui Diritti di Proprietà Intellettuale, in coerenza con quanto previsto

DATA	PROT. n.	ORGANO
06/03/2025	25	CA

dalle Linee Guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori previste dall'art. 65, comma 5, del CPI.

Articolo 5 - Obblighi dell'Inventore

1. Compatibilmente con l'interesse alla pubblicazione dei risultati scaturiti dalla ricerca, e nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti e gli interessi dell'Inail, gli Inventori non divulgheranno quanto direttamente o indirettamente relativo alle attività di ricerca da cui dovessero scaturire una o più Invenzioni, impiegando altresì ogni mezzo idoneo e attuando ogni attività necessaria al fine di non renderlo in alcun modo accessibile a soggetti terzi.
2. L'Inventore che ritenga di aver realizzato in occasione dell'attività di ricerca una o più Invenzioni, è tenuto a darne tempestivamente comunicazione alla Struttura competente per il tramite della Struttura tecnico-scientifica di afferenza, utilizzando il modello di Rapporto di Invenzione.
3. Il Rapporto di Invenzione è compilato in tutte le parti e sottoscritto dall'Inventore o dagli Inventori, con onere di salvaguardia della sua novità.
4. Ai fini delle procedure di valutazione e valorizzazione, gli Inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione.
5. Ai fini della corretta ed efficiente tutela e valorizzazione dell'Invenzione è fatto obbligo agli Inventori di collaborare con la Struttura competente e con eventuali terzi incaricati nelle attività di valorizzazione.

Articolo 6 – Istruttoria e decisione di protezione

1. La Struttura competente coordina e gestisce, in collaborazione con i Responsabili delle Strutture tecnico-scientifiche, tutte le attività previste dal presente Regolamento, fornendo supporto sugli aspetti relativi alla valorizzazione della ricerca nell'ambito di convenzioni, contratti, accordi quadro, accordi di riservatezza e accordi di trasferimento di materiali e dati che coinvolgono l'Inail.
2. Sulla base del Rapporto di Invenzione e della comunicazione effettuata dal Responsabile della Struttura tecnico-scientifica a cui afferisce l'Inventore, la Struttura competente dà avvio all'attività di valutazione dei risultati della ricerca e delle loro potenzialità applicative, volta a verificare l'opportunità della tutela mediante Privativa Industriale e la sussistenza dei requisiti per il suo conseguimento.
3. A seguito dell'attività di valutazione, la Struttura competente deposita la domanda di protezione con oneri a carico dell'Istituto o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate immediatamente dopo la ricezione della comunicazione.
4. In caso di mancato interesse a procedere con la tutela, la Struttura competente ne dà tempestiva comunicazione all'Inventore, a cui spetterà in via esclusiva il Diritto sull'Invenzione a proprio nome e spese.

DATA	PROT. n.	ORGANO
06/03/2025	25	CA

5. La Struttura competente può avvalersi dei servizi legali offerti da consulenti in Proprietà Industriale iscritti al relativo albo professionale per le operazioni di protezione e per la valorizzazione delle Invenzioni.

Articolo 7 - Decisione di estensione e di mantenimento

1. La decisione di estensione all'estero della Privativa Industriale è presa dalla Struttura competente, sentito il Responsabile tecnico-scientifico, in ragione delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento della decisione di estensione.
2. La Struttura competente, sentito il responsabile tecnico scientifico, decide in merito al mantenimento in vita della protezione, ovvero in merito all'abbandono di titoli concessi o di procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi.
3. Il mantenimento in vita della protezione sarà oggetto di valutazione periodica, di norma ogni cinque anni a partire dalla data di ottenimento della Privativa Industriale.
4. Ove la Struttura competente decida di abbandonare i Titoli concessi o le procedure in corso, verranno informati in tempo utile gli Inventori per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti sull'Invenzione, previo accolto delle spese future di manutenzione.
5. Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

Articolo 8 – Iniziative di valorizzazione e sfruttamento economico dell'Invenzione

1. L'Inail assume, mediante la Struttura competente e sentito l'Inventore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla valorizzazione e sfruttamento economico dell'Invenzione, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e della propria regolamentazione.
2. Nel rispetto della normativa vigente e in ossequio ai principi generali di trasparenza e selettività, l'Inail, al fine di individuare il cessionario o il licenziatario, pubblica sul proprio portale web i Titoli di Proprietà Industriale di cui è titolare o contitolare e, in generale, le Invenzioni che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a terzi.
3. Le proposte di valorizzazione presentate per le Invenzioni pubblicate sono valutate dalla Struttura competente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'impatto dell'Invenzione sul tessuto produttivo e sociale e le sue finalità in coerenza con il ruolo istituzionale dell'Inail;
 - b) il ritorno economico per l'Inail commisurato alla maturità della tecnologia, alle opportunità di mercato e ai relativi costi e rischi dell'iniziativa di sfruttamento economico. L'offerta proposta deve consentire, ove possibile, di ripianare i costi sostenuti per la protezione dell'Invenzione;
 - c) l'adeguatezza del piano di industrializzazione e commercializzazione contenuto nella proposta, privilegiando la nascita e lo sviluppo di nuove imprese ad alto valore tecnologico;

DATA	PROT. n.	ORGANO
06/03/2025	25	CA

- d) la sostenibilità economico finanziaria del piano, anche alla luce dei costi di cessione e di licenza.
4. Decorsi i termini previsti dalla pubblicazione sul portale e in assenza di proposte di valorizzazione, la Struttura competente può avviare trattative negoziali dirette con chiunque abbia interesse al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza delle Privative Industriali di cui è titolare o contitolare l'Inail.

Articolo 9 – Premialità connesse all’Invenzione

1. Qualora l'Inail ottenga Proventi dalla valorizzazione dell’Invenzione, spetta all’Inventore il 50% del corrispettivo ottenuto dall’Istituto per lo sfruttamento economico dell’Invenzione, al netto del totale delle spese sostenute per il conseguimento e il mantenimento della Privativa.
2. Nel caso in cui l’Invenzione sia stata conseguita da più Inventori, la percentuale di cui al comma precedente viene divisa tra gli stessi in ragione del contributo effettivo apportato all’attività di ricerca, e comunque pari a quanto dichiarato nel Rapporto di Invenzione, ovvero, in difetto, in parti uguali.
3. I Proventi di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati annualmente all’Inventore sulla base delle entrate registrate in contabilità nell’anno precedente.

Articolo 10 – Valorizzazione mediante Start-up

1. La valorizzazione dei risultati della ricerca Inail mediante Start-up è disciplinata dall’apposito “Regolamento in materia di partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati a start-up innovative e di costituzione e partecipazione a start-up societarie per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca Inail”.

Articolo 11 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Regolamento è competente il Foro di Roma - Sezioni Specializzate in materia di impresa.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti sulle Invenzioni dell’Inail saranno soggette alle disposizioni qui previste.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e ai regolamenti interni dell’Inail.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Inail.
4. All’adeguamento del presente Regolamento alle disposizioni normative sopravvenute si provvede, qualora rechino contenuti prescrittivi privi di margini di discrezionalità, con determina del Direttore generale.